



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali  
Uffici Amministrazione, risorse umane, strumentali e finanziarie

Roma, 31 marzo 2017

e p.c. alla Prefettura di Bari  
albo segretari comunali e provinciali  
sezione regionale Puglia  
via pec

Oggetto: o, Prefettura di Bari, Comuni di  
in convenzione di segreteria.

Con la presente, si riscontra la nota del [redacted] protocollata in entrata al n. [redacted] con la quale, evidenziando che la somma della popolazione dei Comuni interessati è superiore a 10 mila abitanti, si ritiene la illegittimità del decreto della Prefettura di Bari [redacted] di presa d'atto della stipula della convenzione di segreteria tra i Comuni di [redacted] e della classificazione della segreteria convenzionata in segreteria comunale di classe terza (con supposta ripercussione in peius sulla retribuzione di posizione) e di assegnazione del dr. [redacted] come titolare della suddetta segreteria, chiedendone la revoca immediata.

A tal proposito, premesso che la maggioranza dei tribunali di merito non è orientata nel senso da Lei indicato, si fa rilevare quanto segue.

In base alla circolare del Ministero dell'Interno 485-E del 24.03.2015: "in ogni ipotesi di convenzionamento, la retribuzione di posizione del segretario convenzionato dovrà risultare corrispondente a quella prevista, dalla contrattazione collettiva, per il comune c.d. capofila"; "nel caso di sedi di segreterie convenzionate, non è ammissibile parametrare la retribuzione di posizione alla somma degli abitanti degli enti in convenzione presso cui il segretario presta servizio, non potendosi infatti determinare, con la sola convenzione, alcuna modifica nella retribuzione di posizione che resta ancorata alla fascia professionale di appartenenza del segretario e alla tipologia del singolo ente ricoperto" e "vista la

Piazza Cavour, 25 - 00193 Roma

Tel 06 328841 - Fax 06 32884387 - <http://albosegretari.interno.it>



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
*Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali*

disciplina vigente in tema di convenzioni tra comuni per la gestione della segreteria associata, anche alla luce delle circolari ministeriali emesse in materia, la retribuzione spettante al segretario comunale dovrà essere determinata considerando soltanto la fascia demografica di appartenenza del comune cosiddetto capofila, con la maggiorazione eventualmente prevista nei contratti collettivi per le sedi aggiuntive, non rilevando, ai fini retributivi, l'eventuale sommatoria delle popolazioni residenti negli enti in convenzione presso cui il segretario presta servizio" (Corte dei Conti, sezione controllo Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 2/2016 del 22.12.2015); "si esclude che il convenzionamento di segreteria tra due o più enti possa incidere sull'ammontare della retribuzione di posizione spettante al segretario, nel senso di comportare l'erogazione allo stesso di un più elevato ammontare di tale specifica voce retributiva, sulla base della sommatoria degli abitanti dei diversi enti che si vanno a convenzionare" e ".....si tratta, infatti, quest'ultimo, di un criterio che non trova riscontro nella vigente contrattazione collettiva, dato che la retribuzione di posizione del segretario viene determinata, ai sensi dell'art.41 del CCNL 16.05.2001, dell'art.3 del CCNL della medesima data concernente il biennio economico 2000-2001 e dell'art.3 del CCNL dell' 1.3.2011, con esclusivo riferimento alla classe demografica dell'ente di assegnazione del segretario ...". (Aran, ral n. 1890 di dicembre 2016 e nota n.9094 del 23.11.2016).

Nella speranza di aver chiarito i dubbi sorti in relazione al decreto della Prefettura di Bari, si porgono distinti saluti.

il dirigente  
dr. Natalino Carusi